

EMENDAMENTO al D.I. semplificazione

All'articolo 24, comma 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", le parole "e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti," sono soppresse.

RELAZIONE

L'articolo 19 della legge 183 del 4 novembre 2010 riconosce la specificità del ruolo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenenti, in ragione delle peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previste da leggi e regolamenti per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

I limiti di età – anagrafica e contributiva – necessari per accedere al sistema pensionistico dei lavoratori impegnati nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sono già ora i più penalizzanti rispetto ai colleghi europei.

La proposta che il Governo ha avanzato alle Amministrazioni dei comparti in questione, sul tema della riforma pensionistica, oltre a contrastare l'esigenza prospettata dal Ministro della Difesa di accelerare l'esito del personale oggi più anziano per dare attuazione alla revisione dello strumento militare, produrrebbe conseguenze negative sull'efficienza del sistema della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico per la diminuzione della possibile prestanza fisica, psichica ed attitudinale del personale impegnato in compiti gravosi che richiedono integrità e vigoria giovanile.

Il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, i cui lavoratori sono stati definiti dal Presidente Monti "*il cuore pulsante dello Stato*", rappresenta una risorsa fondamentale del Paese il cui funzionamento e la cui efficienza e capacità operativa sono elementi essenziali per la tenuta delle istituzioni e per lo sviluppo.

L'esclusione del personale e dei rispettivi dirigenti di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Forze di Polizia ad ordinamento civile, ad ordinamento militare e Forze Armate), ed alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Vigili del Fuoco), già fortemente penalizzati - come sopra accennato - rispetto agli omologhi colleghi europei, dal Regolamento di armonizzazione dei requisiti per l'accesso al sistema pensionistico, consentirebbe di non apportare modifiche peggiorative rispetto agli attuali, modifiche che rischierebbero di mettere a repentaglio l'intero apparato sicurezza.